



Ric. n. 1972/1998

Sent. n. 276/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l'intervento dei signori:

Bruno Amoroso	Presidente
Italo Franco	Consigliere
Fulvio Rocco	Consigliere, relatore

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 // Direttore di Sezione

ha pronunciato, a' sensi e per gli effetti dell'art. 44, terzo
comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,
così come modificato dall'art. 1, comma 2, della L. 21 luglio 2000 n.
205 la seguente

SENTENZA

sul ricorso **R.G.. 1972/1998**, proposto da **Tamburo Maria Rosa**,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cervesato, con domicilio
presso il suo studio in Venezia-Marghera, Via Stefani n. 2/a,

contro

- il **Comune di Nove** (Vicenza), in persona del Sindaco *pro
tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alberto Borella, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio
dell'Avv. Franco Stivanello Gussoni, Dorsoduro 3593;

- il **Comune di Lusiana** (Vicenza), in persona del Sindaco *pro
tempore*, come sopra costituito;

- dell'**Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali**, in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, San Marco n. 63;

- di **Bertoia Livio**, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco di Nove Prot. 3286 dd. 1 aprile 1998, notificato alla ricorrente in data 7 maggio 1998, e recante la comunicazione dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di nominare un nuovo Segretario Comunale in sostituzione della ricorrente; della deliberazione del Consiglio Comunale di Lusiana (Vicenza) n. 20 dd. 30 aprile 1998; della deliberazione del Consiglio Comunale di Nove n. 33 dd. 7 maggio 1998 recante ad oggetto: "Approvazione convenzione con il Comune di Lusiana per la gestione associata del servizio di Segretario Comunale"; della comunicazione del Vice Sindaco del Comune di Nove Prot. 4184 dd. 27 aprile 1998 avente per oggetto: "Richiesta assegnazione Segretario Comunale"; della nota del Sindaco del Comune di Nove Prot. 4867 dd. 15 maggio 1998 recante la trasmissione delle deliberazioni di approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di Segretario Comunale; della deliberazione dd. 18 maggio 1998 del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali recante l'assegnazione del dott. Livio Bertoia quale Segretario del Comune di Nove; della comunicazione Prot. 5095 dd. 20 maggio 1998 del Sindaco del Comune di Nove recante avente per

oggetto: “Gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. Nomina del Segretario”; del provvedimento Prot. 52112 dd. 21 maggio del Sindaco di Nove avente ad oggetto: “Gestione associata tra i Comuni di Nove e Lusiana per le funzioni di Segretario Comunale. Nomina Segretario; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 3 luglio 1998 e depositato il 13 luglio 1998;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nove;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 23 novembre 2006 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Briganti, in sostituzione dell’Avv. Cervesato, per la ricorrente, l’Avv. Semenzato, in sostituzione dell’Avv. Borella, per il Comune di Nove e per il Comune di Lusiana e l’Avvocato dello Stato Bonora per l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. La ricorrente, dott. Maria Rosa Tamburo, espone di essere Segretario Comunale di ruolo e di aver svolto “*in modo ineccepibile, senza contestazioni di sorta e sempre con ottima valutazione*” (cfr. pagg. 1 e 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio) le funzioni di Segretario del Comune di Nove (Vicenza).

La medesima ricorrente afferma di aver ricevuto

“inaspettatamente” (cfr. ibidem) in data 7 maggio 1998 la notificazione della nota Prot. 3286 dd. 1 aprile 1998, a firma del Sindaco di Nove e del seguente contenuto: “Egregio Sig. Segretario Dott.ssa Tamburo Maria Rosa. Si comunica alla S.V. la volontà dell’Amministrazione Comunale di non confermarLa nell’incarico di Segretario Comunale, secondo le disposizioni della L. 15 maggio 1997 n. 127, essendo venuto meno il rapporto fiduciario che rappresenta il presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente, avviando la procedura per la nomina di un nuovo Segretario Comunale. Si auspica che, nel frattempo, il rapporto professionale con il Comune sia improntato ad una serena collaborazione, nell’interesse specifico della Comunità. Distintamente. Per la Giunta Comunale: Il Sindaco Bordignon Franco”.

La ricorrente riferisce, quindi, che con comunicazione Prot. 4184 dd. 27 aprile 1998 il Vice Sindaco del Comune di Nove ha chiesto all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali l’assegnazione di un nuovo Segretario, precisando comunque la disponibilità in tal senso da parte del dott. Livio Bertoia e la concomitante pendenza di trattative con il Comune di Lusitana (Vicenza) al fine di una gestione associata del servizio di Segreteria.

Con susseguente deliberazione n. 33 dd. 7 maggio 1998 il Consiglio Comunale di Nove ha approvato la convenzione per la gestione del servizio anzidetto, dando – altresì – atto che il dott.

Bertoia avrebbe assunto servizio quale Segretario.

In data 18 maggio 1998 il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disposto l'assegnazione del medesimo dott. Livio Bertoia alla Segreteria del Comune di Nove.

Il Sindaco di Nove ha, quindi, nominato il Bertoia Segretario del Comune con provvedimento Prot. n. 5212 dd. 21 maggio 1998.

1.2. Con il ricorso in epigrafe la dott. Tamburo chiede pertanto l'annullamento del provvedimento del Sindaco di Nove Prot. 3286 dd. 1 aprile 1998, notificato alla ricorrente in data 7 maggio 1998, e recante la comunicazione dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di nominare un nuovo Segretario Comunale in sostituzione della ricorrente, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Lusiana (Vicenza) n. 20 dd. 30 aprile 1998, della deliberazione del Consiglio Comunale di Nove n. 33 dd. 7 maggio 1998 recante ad oggetto: "Approvazione convenzione con il Comune di Lusiana per la gestione associata del servizio di Segretario Comunale", della comunicazione del Vice Sindaco del Comune di Nove Prot. 4184 dd. 27 aprile 1998 avente per oggetto: "Richiesta assegnazione Segretario Comunale", della nota del Sindaco del Comune di Nove Prot. 4867 dd. 15 maggio 1998 recante la trasmissione delle deliberazioni di approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di Segretario Comunale, della deliberazione dd. 18 maggio 1998 del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale del Veneto

dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali recante l'assegnazione del dott. Livio Bertoia quale Segretario del Comune di Nove; della comunicazione Prot. 5095 dd. 20 maggio 1998 del Sindaco del Comune di Nove recante avente per oggetto: "Gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. Nomina del Segretario", del provvedimento Prot. 52112 dd. 21 maggio del Sindaco di Nove avente ad oggetto: "Gestione associata tra i Comuni di Nove e Lusitana per le funzioni di Segretario Comunale. Nomina Segretario, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

La ricorrente deduce al riguardo l'avvenuta violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvenuta violazione dell'art. 17, comma 70, della L. 15 maggio 1997 n. 127, dell'art. 15, commi 2 e 6, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per sviamento, illogicità, carenza di motivazione, ulteriore violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990, ulteriore violazione dell'art. 17, comma 70, della L. 127 del 1997 e dell'art. 15, commi 2 e 6, del D.P.R. 465 del 1997, incompetenza, ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990, violazione dell'art. 279 del T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

La ricorrente deduce – altresì – segnatamente avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Nove n. 33 dd. 7 maggio

1998, l'avvenuta violazione dell'art. 10 del D.P.R. 465 del 1997 ed eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà..

La Tamburo deduce - da ultimo - nei riguardi sia della deliberazione dd. 18 maggio 1998 adottata dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali recante l'assegnazione del dott. Bertoia a Segretario del Comune di Nove, sia del provvedimento del Sindaco di Nove Prot. 5212 dd. 21 maggio 1998 recante la nomina del dott. Bertoia a Segretario del Comune, l'avvenuta violazione dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990 n. 142, nonché eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Nove, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

3. Analoghe conclusioni ha rassegnato l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, parimenti costituitasi in giudizio, evidenziando – altresì – che la Tamburo, subito dopo la proposizione del ricorso in epigrafe, ha ottenuto la mobilità ed ha iniziato un nuovo rapporto di impiego con l'I.N.P.S., venendo assegnata alla sede di Vicenza di tale istituto con decorrenza 1 ottobre 1998.

4. Si è pure costituito in giudizio il Comune di Lusiana, eccependo a sua volta la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare i provvedimenti da esso segnatamente adottati, posto che la Tamburo mai è stata Segretaria Comunale di Lusiana e, conseguentemente, non

sarebbe titolare di una posizione legittimante a contestare nella presente sede giudiziale la deliberazione n. 20 dd. 30 aprile 1998 con la quale il Consiglio Comunale di Lusiana ha approvato la convenzione con il Comune di Nove per la gestione in forma associata del servizio di segreteria.

La medesima difesa evidenzia pure che, del resto, avverso tale provvedimento la Tamburo non ha proposto specifiche censure, con conseguente inammissibilità della relativa impugnazione.

5. Alla pubblica udienza del 30 marzo 2006 la causa è stata, per la prima volta, trattenuta per la decisione.

6. Con ordinanza n. 2316 dd. 4 agosto 2006 la Sezione, nel ravvisare la sussistenza di un interesse quanto meno morale della ricorrente alla decisione dell'impugnativa in epigrafe pur avendo ad oggi volontariamente cessato di ricoprire la qualifica di Segretario Comunale (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2003 n. 40 e Sez. IV 23 novembre 2002 n. 6429, circa la sussistenza di una posizione legittimante ad impugnare in sede giudiziale un atto amministrativo sostanziata dalla richiesta di tutela dell'integrità e capacità professionale, ovvero dal ripristino del prestigio e dell'immagine sociale pregiudicati dal provvedimento di rimozione da un pubblico ufficio), ha ritenuto che per la decisione del merito di causa necessitava acquisire ulteriori supporti documentali.

La Sezione ha in tal senso evidenziato che nel caso di specie sembrava fosse stato per la prima volta applicato nel Comune di Nove, al fine della nomina del Segretario Comunale, l'allora vigente art. 17,

comma 70, della L. 127 del 1997 che così disponeva : “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato” .

La Sezione ha quindi rilevato che tale disciplina – attualmente sostituita per effetto dell’art. 274 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 con quella contenuta nell’art. 99 del medesimo T.U. – ha ricevuto, a sua volta, attuazione per effetto del regolamento emanato con D.P.R. 465 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

La Sezione ha pure evidenziato che secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della disciplina suesposta, “anche a seguito del nuovo ordinamento dello *status* dei segretari comunali e provinciali di cui alla L. 127 del 1997, sussiste l’obbligo del Sindaco e del Presidente della Provincia, sancito dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, di motivare adeguatamente il provvedimento di non conferma del segretario. Infatti, il rispetto dei principi costituzionali che impongono che la attività della Pubblica

Amministrazione sia retta da principi di imparzialità e di buon andamento, esige che il provvedimento di non conferma di che trattasi, seppur caratterizzato dalla discrezionalità nella scelta del funzionario, sia specificamente motivato non solo perché arreca una lesione alla posizione soggettiva dell'interessato, ma anche per consentire a quest'ultimo ogni possibile difesa” (T.A.R. Marche, 27 ottobre 2000 n. 1457), ossia “il provvedimento di mancata conferma e di nomina del Segretario emesso dal Sindaco esige un'adeguata motivazione” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 luglio 2000, n. 5511), dovendo in tal senso “contenere una chiara indicazione di tutte le ragioni, fondate su concreti elementi che rendono intelligibili i motivi della sfiducia espressa per le quali il sindaco, nel corso del suo mandato, dispone la non conferma del Segretario, e ciò allo scopo di rendere possibile al funzionario interessato, cui peraltro è inviata la comunicazione dell'avvio del procedimento per consentirgli di difendersi, di verificare e contestare l'atto a lui sfavorevole e quindi una adeguata tutela giurisdizionale” (cfr. *ibidem*).

Peraltro, la Sezione ha pure evidenziato che un concorrente indirizzo giurisprudenziale afferma che “la garanzia di stabilità nella funzione attribuita al Segretario Comunale e Provinciale nel nuovo ordinamento introdotto dall'art. 17 commi 67 - 85 della L. 15 maggio 1997 n. 127, e nella fase a regime, è massima in corso di mandato, in quanto il Segretario in carica può essere revocato solo con provvedimento motivato e per gravi ragioni, mentre è minima all'inizio del mandato stesso, in quanto il Segretario in carica (ed

uscente) ha solo una generica aspettativa di conferma; pertanto, in quest'ultima ipotesi non occorre alcuna motivazione in ordine alla scelta di un nuovo Segretario ed alla mancata conferma di quello uscente" (cfr., ad es., T.A.R. Umbria, 29 ottobre 1998 n. 1017).

In tale contesto - sempre ad avviso della Sezione - risultava quindi necessario acquisire agli atti di causa una certificazione dell'attuale Segretario Comunale di Nove che attesti, alla data dell'1 aprile 1998: a) da quanto tempo prestava servizio presso il Comune medesimo la dott. Maria Rosa Tamburo quale Segretario Comunale; b) da quanto tempo risultava eletto a Sindaco di Nove il Sig. Franco Bordignon; c) da quanto tempo risultava in carica la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Sig. Franco Bordignon, precisando – altresì - se dalla data della prima nomina di tale organo alla predetta data dell'1 aprile 1998 erano intervenute sostituzioni di assessori con altri, ovvero mutamenti di deleghe tra i medesimi componenti dell'organo giuntale.

7. Con nota Prot. n. 0013274 dd. 29 settembre 2006, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 3 ottobre 2006, il dott. Renato Graziani, attuale Segretario Comunale di Nove, *“visti gli atti d'ufficio”*, ha certificato *“che alla data dell'1 aprile 1998 a) la dott. Maria Rosa Tamburo aveva prestato servizio quale Segretario Comunale presso il Comune di Nove dall'1 dicembre 1984 al 29 giugno 1986 e prestava il medesimo servizio dal 21 settembre 1989; b) il Sig. Bordignon Franco risultava eletto a Sindaco di Nove dal 23 aprile 1995; c) la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco sig. Franco Bordignon risultava in carica dall'8 maggio 1995; d) dall'8*

maggio 1995 all'1 aprile 1998, e precisamente in data 6 novembre 1996, era intervenuta la sostituzione dell'assessore dimissionario dott. Pierino Baù con l'assessore Manuele Bozzetto”.

8. Con memoria dd. 8 novembre 2006 la difesa del Comune di Nove, nel richiamarsi alle proprie, precedenti deduzioni e insistendo nella richiesta di reiezione del ricorso, in dipendenza dell'iniziativa istruttoria assunta dalla Sezione ha ulteriormente ribadito che, allorquando è stata attivata la procedura per la nomina del nuovo segretario comunale, nella specie sarebbe stata correttamente applicata la normativa di prima attuazione del nuovo sistema di nomina dei segretari comunali, i quali - come noto - vengono designati direttamente dal Sindaco sulla base di candidature fornite a mezzo dell'Agenzia dei Segretari Comunali e rimangono in carica per la durata del mandato del Sindaco medesimo.

La difesa del Comune rimarca che, in tal senso, alla cessazione del mandato del Sindaco, il Segretario Comunale non ha alcun diritto di ottenere la conferma e che, anzi, risulterebbe assolutamente fisiologico, vista la natura fortemente fiduciaria del rapporto Sindaco - Segretario voluta dalla riforma, che ad un nuovo Sindaco corrisponda un nuovo Segretario: ciò, infatti, non viola in nessun modo i diritti dei Segretari in quanto pubblici dipendenti, posto che i Segretari medesimi non sono dipendenti del Comune, ma dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Del resto – rileva sempre la difesa del Comune – l'art. 97 del T.U.

approvato con D.L.vo 267 del 2000 dispone che nel senso che “il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali cui all'art. 102” del medesimo T.U. “e iscritto all'albo di cui all'art. 98”.

La difesa del Comune rimarca, pertanto, che l'assegnazione alla segreteria di un Comune, o la mancata conferma allorquando cambia l'amministrazione, non inciderebbe nella dinamica costitutiva del rapporto di lavoro di quest'ultimo, con la conseguenza che la giurisprudenza, in modo assolutamente costante, non richiede la motivazione del provvedimento di mancata conferma, perché questo di per sé non rappresenterebbe una valutazione negativa dell'operato del segretario non confermato.

La difesa del Comune ribadisce, sempre in tal senso, che il rapporto fiduciario è strutturalmente diverso e autonomo rispetto alla valutazione delle capacità professionali del Segretario Comunale, dei suoi meriti o demeriti, e che la fondatezza di tale assunto si desumerebbe dal fatto che per la nomina del Segretario non è prevista una procedura selettiva volta ad accertare le capacità professionali dei candidati.

Sempre a tale proposito la difesa del Comune di Nove richiama anche la giurisprudenza di questo stesso T.A.R., laddove ha già avuto modo di affermare che “in seguito alla riforma introdotta con l'art. 17 della L. 15 maggio 1997 n. 127 i Segretari comunali hanno cessato di essere funzionari o dirigenti dello Stato posti ai vertici degli apparati

burocratici degli enti locali per divenire i più stretti collaboratori e consulenti del Sindaco, conseguentemente risultando attribuita ai sindaci una facoltà di scelta del Segretario libera, fiduciaria ed assolutamente discrezionale; pertanto, ai sensi dell'art. 17, commi 71 e 81, della L. 127 del 1997 la nomina del Segretario rispettivamente nella disciplina a regime e in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento non necessita di motivazione, in deroga alla previsione generale sull'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale, contenuta nell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241". (T.A.R. Veneto, Sez.I, 10 marzo 1999 n. 326).

La difesa del Comune formula quindi l'auspicio che questo T.A.R. non si discosti dalla propria giurisprudenza, sin qui condivisa anche dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006 n. 310, secondo cui, in dipendenza dell'interpretazione autentica che il legislatore ha dato del comma 81 dell'art. 17 della L. 127 del 1997 mediante il D.L. 26 gennaio 1999 n. 8 convertito in L. 25 marzo 1999 n. 75, il Segretario comunale o provinciale - che non è un funzionario o dirigente dello Stato, ma un collaboratore o consulente del Sindaco che ha la possibilità di sceglierlo liberamente, fiduciarmente e in modo assolutamente discrezionale - cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia, con la conseguenza che il Sindaco medesimo, qualora decida di sostituire il Segretario in carica non deve fornire alcuna motivazione in quanto si tratta di un rapporto di fiducia; inoltre l'attivazione del procedimento di nomina non

richiede un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica).

La difesa del Comune afferma che il sopradescritto orientamento giurisprudenziale smentisce seccamente la diversa interpretazione fatta propria da altri T.A.R. e che, peraltro, appare ad oggi completamente abbandonata, posto che le stesse sentenze di segno contrario sono state riformate dal Consiglio di Stato (ad es. TAR Marche 27 ottobre 2000 n. 1457 è stata riformata da Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5528 per difetto di giurisdizione; TAR Lazio, Sez. I-ter, 10 luglio 2000 n. 5511 è stata riformata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001 n. 2492 con la motivazione che l'art. 2 del D.L. 8 del 1999 conv. in L. 75 del 1999 ha natura di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, nel caso in cui il Sindaco intenda esercitare il potere di non conferma e procedere alla sostituzione del segretario in carica deve unicamente avviare il procedimento di nomina del nuovo Segretario, e non anche ultimarla entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 465 del 1997. Il Sindaco o il Presidente della Provincia non deve fornire una specifica motivazione per la scelta di un nuovo Segretario, essendo sufficiente attivare entro i termini di legge la procedura di selezione).

Con specifico riferimento all'ordinanza istruttoria emessa dalla Sezione, la difesa del Comune di Nove rileva inoltre che la sostituzione della dott. Tamburo è stata disposta nel corso del mandato

del Sindaco, peraltro senza che ciò sostanziasse una revoca ma – come precisato innanzi – una mancata conferma a' sensi della predetta disciplina transitoria, in quanto tale non abbisognevole di motivazione.

In relazione a ciò, quindi, la medesima difesa reputa che la documentazione acquisita per effetto dell'ordinanza istruttoria anzidetta non consenta, di per sé, di gettare sulla vicenda una luce diversa rispetto a quanto già in atti, posto che l'art. 15, comma 6, del D.P.R. 465 del 1997, reso oggetto dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2 del D.L. 8 del 1998 convertito in L. 75 del 1999, ha consentito ai Sindaci, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento anzidetto, di compiere nel corso del mandato ciò che, ora, è consentito solo all'inizio del mandato medesimo, ossia di nominare un Segretario di propria fiducia.

La medesima difesa afferma, quindi, che tali disposizioni normative - e non altre - sono state applicate nella specie dal Comune di Nove, e in base ad esse deve essere quindi giudicata la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Se così è, sempre ad avviso della difesa del Comune di Nove, non assumerebbe rilievo nell'economia di causa la circostanza che la Giunta Comunale fosse in carica dal 1995, o che nel corso del mandato siano stati sostituiti gli assessori, nel mentre importerebbe verificare se nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 465 del 1997, il Sindaco ha attivato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario: e, posto che ciò

risulta, tutto l'impianto del ricorso proposto dalla Tamburo si rivelerebbe destituito di fondamento.

9. A sua volta, con memoria di pari data la difesa del Comune di Lusiana ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto segnatamente attiene agli atti da esso adottati.

10. Con memoria dd. 10 novembre 2006 la difesa dell'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali ha evidenziato che a' sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 2/1 del 4 marzo 1998 adottata dal Consiglio di amministrazione nazionale dell'Agenzia medesima le Agenzie regionali, allorquando procedono all'assegnazione di un Segretario ad un Comune devono effettuare soltanto un riscontro nel senso che l'individuazione del Segretario medesimo da parte del Sindaco sia stata effettuata tra i soggetti che ne abbiano i requisiti, e cioè che siano iscritti nella fascia professionale corrispondente all'Ente e nella Sezione regionale, fatte salve, per quest'ultimo punto, le procedure previste dal quarto comma dell'art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 465 del 1997.

Nella specie – prosegue la difesa dell'Agenzia - con verbale n. 11 del 18 maggio 1998 l'Agenzia della Sezione Veneta ha consentito all'assegnazione alla Convenzione di Segreteria Nove - Lusiana al Segretario dott. Livio Bertoia, nel mentre con provvedimento dd. 21 maggio 1998 il Sindaco del Comune di Nove ha nominato il medesimo dott. Bertoia Segretario della Convenzione di Segreteria Nove - Lusiana.

Da ciò conseguirebbe – sempre secondo la prospettazione della

difesa dell'Agenzia – che l'Agenzia medesima è estranea alla procedura seguita dal Comune e che, quindi, non sarebbe legittimata passiva in ordine alle censure, segnatamente quelle dal n. 4 *usque* al n. 8 del ricorso.

Per il resto, e in subordine, la difesa dell'Agenzia deduce i medesimi argomenti già esposti dalla difesa del Comune di Nove nella sua ultima memoria, concludendo per la, reiezione del ricorso.

11. A sua volta, con memoria dd. 13 novembre 2006 la difesa della ricorrente ha affermato che persiste un interesse di quest'ultima non soltanto morale alla decisione del ricorso, posto che essa risulta (cfr. doc.ti 1 *usque* 4 prodotti dalla parte ricorrente agli atti di causa in data 2 novembre 2006) presentemente iscritta all'Albo dei Segretari Comunali ed esplica le proprie funzioni nelle sedi Comunali di Solagna e Campolongo sul Brenta (Vicenza).

La medesima difesa ha pure insistito per l'accoglimento del ricorso.

12. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.

13.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve innanzitutto dare atto che nei confronti della ricorrente sussiste un interesse non soltanto morale alla decisione del ricorso in epigrafe, stante l'acclarata sua attuale iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali.

14.1. Il Collegio deve - altresì - preliminarmente farsi carico di disaminare le eccezioni di inammissibilità e di carenza di legittimazione processuale sollevate dalle difese del Comune di Lusiana e dell'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali.

14.2. A tale proposito va considerato che l'interesse della ricorrente si incentra principalmente sulla richiesta di annullamento della nota Prot. n. 3286 dd. 1 aprile 1998 a firma del Sindaco di Nove e recante la comunicazione della mancata sua conferma nell'incarico di Segretario Comunale.

La susseguente richiesta all'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per il Veneto di assegnazione di un nuovo Segretario Comunale in sostituzione della medesima dott. Tamburo, la parimenti susseguente segnalazione alla medesima Agenzia della disponibilità al riguardo del dott. Livio Bertoia, (all'epoca Segretario Comunale di Lusiana), gli ulteriori provvedimenti di assegnazione e di nomina del dott. Bertoia alla Sede comunale di Nove e la sostanzialmente contestuale costituzione di un consorzio tra i Comuni di Nove e di Lusiana al fine dello svolgimento del servizio di segreteria risultano consequenziali rispetto alla predetta nota Prot. n. 3289 dd. 1 aprile 1998 che la Tamburo ha principalmente impugnato: e da ciò, quindi, discende che l'eventuale annullamento dell'atto con il quale è stato significato o alla medesima Tamburo il mancato rinnovo del suo incarico determinerebbe la caducazione *ipso iure* di tutti gli ulteriori atti testè citati, tutti resi oggetto di impugnativa e in forza dei quali è stato diversamente coperto il posto per l'innanzi occupato dall'attuale ricorrente.

In relazione a tutto ciò, deve dunque concludersi che – differentemente a quanto sostenuto dalle difese del Comune di Lusiana e dell'Agenzia - per certo sussiste un interesse della Tamburo

a veder annullati anche i testè riferiti atti posti in essere dal Comune di Lusiana e dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per il Veneto e che, peraltro, al fine di tale evenienza risulta sufficiente l'allegazione in via derivata dei soli vizi fatti valere in via principale avverso l'anzidetto atto di mancata conferma nell'incarico di Segretario Comunale di Nove.

15.1. Dopo tali precisazioni, può pertanto essere disaminato il contenuto del ricorso.

Esso va accolto, avuto riguardo a due considerazioni di fondo, tra di loro connesse.

15.2. Per quanto attiene alla prima di tali considerazioni, va evidenziato che secondo la prospettazione della difesa del Comune di Nove, fatta propria in via subordinata anche dalla difesa dell'Agenzia, la medesima Amministrazione Comunale avrebbe nella specie inteso dare applicazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 15, comma 6, del D.P.R. 465 del 1997 che così dispone: “in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i Sindaci e i Presidenti di Provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del Segretario

prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta”.

La disciplina testè riportata risulta dichiaratamente emanata in attuazione ai commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo della L. 127 del 1997, in forza dei quali, rispettivamente, “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il Sindaco e il Presidente della Provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’Albo”; “il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge” e “le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei Segretari che ne facciano richiesta”.

La testè descritta disciplina transitoria, peraltro, nella breviloquenza delle disposizioni - sia legislative, sia regolamentari - che la contengono nulla reca in ordine alle scansioni procedurali che previamente legittimano il Sindaco ovvero il Presidente della Provincia ad individuare il Segretario nell'apposito Albo e a chiederne l'assegnazione al competente Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Nel silenzio delle disposizioni testè riportate può pertanto

ragionevolmente affermarsi che si provvede a' sensi della disciplina ordinaria relativa alla nomina del Segretario susseguente al primo insediamento dei nuovi amministratori eletti, che logicamente e necessariamente presuppone, prima della formalizzazione presso l'Agenzia della richiesta del nuovo Segretario, la comunicazione al Segretario in carica della volontà di sostituirlo.

In tal senso, infatti, l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 465 del 1997 dispone nel senso che “ai sensi dell'art. 17, comma 70, della legge, il Sindaco e il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Segretario titolare, esercitano il potere di nomina del Segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato”.

Va soggiunto che l'art. 2 del D.L. 8 del 1999 convertito in L. 75 del 1999 ha introdotto una norma di interpretazione autentica, in forza della quale “il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127” va inteso “nel senso che i Segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il Sindaco o il Presidente della Provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica, che

continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario”.

Tale disciplina evidentemente assume valenza ermeneutica non soltanto nei confronti delle disposizioni legislative in essa testualmente richiamate e che sono - per l'appunto - contenute nel comma 81 dell'art. 17 della L. 127 del 1997, ma anche per quanto attiene alle correlative disposizioni regolamentari di attuazione.

Ciò posto, va chiarito che la medesima disciplina di interpretazione autentica, laddove dispone che agli effetti del procedimento di nomina non è richiesta la previa emanazione di “un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica”, non significa che a quest'ultimo non debba essere comunicato l'intendimento dell'Amministrazione di sostituirlo.

Detto altrimenti, l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 465 del 1997 va inteso nel senso che nei confronti del Segretario in carica non deve essere adottato un formale provvedimento di revoca o di “non conferma”, ma deve comunque essere emanato un atto, privo di motivazione poiché è la stessa legge a consentire in questo caso il mutamento del titolare dell'ufficio in dipendenza della fiduciarità dell'incarico conseguente al nuovo mandato elettivo conferito al Sindaco o al Presidente della Provincia: atto con il quale il Segretario è reso edotto della volontà dell'Amministrazione Comunale di nominare in sua vece altro Segretario: e ciò, evidentemente, al fine di consentirgli con congruo termine di poter a sua volta ricercare altra collocazione per il tramite dell'Agenzia.

La comunicazione al riguardo inoltrata al Segretario in carica si configura, indefettibilmente, come prodromica rispetto alla nomina del nuovo Segretario: l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 465 del 1997 inequivocabilmente dispone, - infatti, e come è stato testè rilevato - che “il Sindaco e il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Segretario titolare, esercitano il potere di nomina del Segretario”.

La medesima disposizione regolamentare precisa – altresì – che il potere di nuova nomina deve essere esercitato “non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell'insediamento” del Sindaco o del Presidente della Provincia, ovvero – come dispone la disciplina transitoria segnatamente contenuta nell'art. 15, comma 6, del D.P.R. 465 del 1997, “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo” alla data di “entrata in vigore” del D.P.R. medesimo ed “entro il termine massimo di centoventi giorni” dalla stessa data di entrata in vigore del regolamento in questione.

Va denotato che – come correttamente evidenzia la difesa del Comune di Nove – la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, nel caso in cui il Sindaco o il Presidente della Provincia intenda esercitare il potere di non conferma e procedere alla sostituzione del segretario in carica deve unicamente avviare il procedimento di nomina del nuovo Segretario, e non anche ultimarlo, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 465 del 1997 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001 n. 2492, citata dalla medesima difesa).

Parimenti risponde al vero l'assunto della difesa del Comune di Nove secondo il quale nella presente causa il problema fondamentale risiede nello stabilire se nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 465 del 1997, il Sindaco ha nella specie attivato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario: ma – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa medesima - la risposta che il Collegio fornisce è, al riguardo, negativa.

Invero, se – come detto innanzi – indefettibilmente prodromica rispetto alla nomina del nuovo Segretario è la comunicazione della relativa volontà al Segretario in carica, nel caso di specie consta che il D.P.R. 465 del 1997 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1997 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (cfr. *ivi*, art. 36) e che la Tamburo ha avuto notizia della volontà medesima soltanto per effetto della notificazione fatta a sue mani della nota Prot. n. 3286 dd. 1 aprile 1998, avvenuta alle ore 11.43 del 7 maggio 1998 (cfr. doc. 2 di parte resistente), ossia un giorno dopo la scadenza del termine di 120 giorni assegnato per l'inizio del procedimento di nomina del nuovo Segretario.

Il Collegio non sottace che si perviene a tale inverosimile formalistica - ma allo stesso tempo ineludibile - caducazione degli effetti della comunicazione medesima e degli atti del procedimento ad essa susseguenti (nonché, si badi, anche degli atti antecedenti alla medesima data del 7 maggio 1998 compiuti dall'Amministrazione Comunale in carenza del perfezionamento della comunicazione al Segretario in carica, quali le note Prot. n. 3289 dd. 1 aprile 1998 e

Prot. n. 4184 dd. 27 aprile 1998 recanti la richiesta di assegnazione di un nuovo Segretario Comunale) pur essendosi la stessa Tamburo, forse già informata nelle vie brevi sugli intendimenti dell'Amministrazione Comunale, astenuta dal ritirare la raccomandata a lei indirizzata e recante la comunicazione di cui trattasi (cfr. *ibidem*, doc.ti 2-bis e 2-ter).

Comunque sia, la circostanza della mancata consegna della raccomandata – anche se dovuta al comportamento del suo destinatario - non poteva infatti sostanziare *a contrariis* la prova della conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario medesimo: e di ciò, evidentemente, si è resa conto la stessa Amministrazione Comunale quando, tardivamente, a fronte dell'atteggiamento ostruzionistico della Tamburo, ha ritenuto di ricorrere ad altro e ben più sicuro mezzo per porre in essere la comunicazione normativamente imposta, rendendola - ove del caso - efficace anche nelle ipotesi di rifiuto, inerzia o - per così dire - di “mancata cooperazione” del destinatario dell'atto (cfr. artt. 139 e 140 c.p.c.).

15.3. Né risulta possibile invocare, nella specie, l'art. 21-octies della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto dell'art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 e che - come è ben noto - dispone nel senso che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (comma 1) e che “il provvedimento amministrativo non è

comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (comma 2).

Tale impossibilità di applicazione non discende, ad avviso di questo giudice, dalla circostanza che le sopradescritte due ipotesi di sanatoria “giudiziale” dei vizi dell’atto recano espresse regole ermeneutiche che – a ben vedere – rispondono ad un ragionevole sostanzialismo che può ricavarsi, anche a prescindere dall’attuale disciplina di legge, e - quindi - in via interpretativa anche in relazione alle fattispecie insorte antecedentemente all’entrata in vigore alla disciplina medesima.

La preclusione discende, per contro, dalla seconda - e a ben vedere del tutto assorbente - notazione di fondo che induce questo giudice ad accogliere il ricorso, ossia proprio dall’intrinseca inidoneità del contenuto dell’atto rispetto ai pur minimali contenuti motivazionali di cui esso doveva essere dotato: e ciò, si badi, anche ove per ipotesi l'amministrazione comunale avesse notificato in termini all’interessata l’atto significante la propria volontà di nominare altro Segretario in sua vece.

L’affermazione della difesa del Comune di Nove secondo la quale la comunicazione di cui trattasi era finalizzata ad attivare il procedimento di nuova nomina del Segretario consentito dalla disciplina transitoria prefigurata dall’art. 17, commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo della L. 127 del 1997 e dell’art. 16, comma 6, del D.P.R. 465 del 1997 si fonda - infatti - soltanto sulla

mera allegazione ex post del contesto cronologico in cui l'atto stesso è stato formato, posto che il contenuto della comunicazione medesima non giustifica – di per sé – tale assunto proprio in quanto privo di qualsivoglia riferimento concretamente identificativo della disciplina transitoria in esame.

Come è già stato rilevato al § 1.1., l'atto in questione è stato stilato nel seguente modo: *“Si comunica alla S.V. la volontà dell'Amministrazione Comunale di non confermarLa nell'incarico di Segretario Comunale, secondo le disposizioni della L. 15 maggio 1997 n. 127, essendo venuto meno il rapporto fiduciario che rappresenta il presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell'Ente, avviando la procedura per la nomina di un nuovo Segretario Comunale. Si auspica che, nel frattempo, il rapporto professionale con il Comune sia improntato ad una serena collaborazione, nell'interesse specifico della Comunità”*.

L'invero generico richiamo alla L. 127 del 1997 (come è ben noto, recante numerose “misure urgenti”, quanto mai eterogenee, “per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) e non già soltanto al suo art. 17, di per sé non consente - infatti - di acclarare se il potere di nomina di un nuovo Segretario, ivi enunciato, effettivamente si fonda sulla mera disciplina transitoria testè riferita: anche e soprattutto perché lo stesso art. 17 a sua volta reca in 138 commi varie “disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”, ivi dunque compresa anche

la disciplina “a regime” dell’istituto della revoca del Segretario “con provvedimento motivato del Sindaco o del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio” (cfr. *ivi*, comma 71).

Pertanto, in assenza di un puntuale richiamo alla predetta disciplina di carattere transitorio, l’enunciazione secondo la quale sarebbe “*venuto meno il rapporto fiduciario che rappresenta il presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente*” ben poteva assumere, in considerazione dell’estrema genericità di tale assunto, anche i connotati di una revoca fondata su di un’asserita violazione dei doveri di ufficio tale da inficiare – per l’appunto – la stessa fiduciarità dell’incarico conferito.

In tal senso la Sezione si è dunque fatta carico di acclarare, mediante l’istruttoria da essa disposta, se nella specie sussistevano elementi di fatto ulteriori per poter fondare la legittimità della disposta cessazione dell’incarico rispetto alla mera esistenza (per contro, smentita da tutto quanto sin qui illustrato) dei presupposti per applicare, nella specie, l’anzidetto regime transitorio.

Il responso ulteriormente negativo che agevolmente si ricava al riguardo - e in forza del quale deve concludersi che, al di fuori della disciplina transitoria anzidetta ovvero del caso di nomina del Segretario immediatamente successiva al rinnovo delle cariche elettive dell’Amministrazione, la revoca del Segretario deve essere rigorosamente motivata nell’applicazione di canoni giurisprudenziali del tutto consolidati – ulteriormente depone, quindi, a favore

dell'accoglimento del ricorso.

16. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P. Q. M

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **accoglie** e, per l'effetto, **annulla i provvedimenti impugnati**.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2006.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione